



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA



MARINA DI PUNTA ALA S.P.A.
 LOCALITA' IL PORTO SNC
 PUNTA ALA - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
 42°48',48 N - 10°44',22 E

AMPLIAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI PUNTA ALA STRALCIO FUNZIONALE OPERE CIVILI MARITTIME

I.02

PROGETTO DEFINITIVO

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

20 012 DR I 002 0

Committente

Marina di Punta Ala S.p.a.
 sede legale:
 Castiglione della Pescaia (GR)
 Loc. Il Porto - Punta Ala

Progettazione opere marittime:



Modimar Project S.r.l.
 Via Asmara 72 - 00199 Roma

Progettazione:

Ing. Marco TARTAGLINI
 Ing. Marco DEL BIANCO
 Ing. Andrea SANZONE

Gruppo di lavoro:

Ing. Alessio CAMUSI
 Ing. Valerio TRULLI
 Dott.ssa Sara SCRIMIERI

Consulenza geotecnica:

AGiS Ingegneria s.r.l.
 Ing. Giuseppe IORIO

05.04.2024	0	EMISSIONE	M.D.B.	M.D.B.	M.T.
Data	Rev.	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:

Dimensioni foglio: A1

La MODIMAR s.r.l. si riserva la proprietà di questo documento con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.
 This document is property of MODIMAR s.r.l. Reproduction and divulgation forbidden without written permission

Cliente:



MARINA DI PUNTA ALA S.p.a.

AMPLIAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI PUNTA ALA

STRALCIO FUNZIONALE OPERE MARITTIME

PROGETTO DEFINITIVO

I.02 STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

CODICE DOCUMENTO: 20 012 DR I.02 0

EMISSIONE: 05.04.2024



Modimar srl - Via Monte Zebio 40
00195 - Roma

06-3269361 telefono
06-32694630 fax
info@modimar.it email
www.modimar.it web



Modimar Project srl - Via Asmara, 72
00199 - Roma

Consulenza geotecnica:

AGiS Ingegneria

Sommario

Capitolo 1	Stima dei Costi della sicurezza	3
1.1	Premessa	3
1.2	Metodo di valutazione dei costi della sicurezza	3

Capitolo 1 Stima dei Costi della sicurezza

1.1 Premessa

Per quanto concerne il metodo di individuazione dei costi della sicurezza, in questa fase di progettazione definitiva vengono fornite alcune indicazioni relative a quanto indicato dall'Allegato XV – punto 4 del D.Lgs. 106/08 in cui viene descritto il metodo per *“la stima dei costi della sicurezza inerenti l'opera da realizzare”* e ne viene stimato l'importo.

Peraltro ai sensi di quanto riportato nell'art. 131 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, gli oneri per l'attuazione delle disposizioni di sicurezza e salute nel cantiere vanno evidenziati nei bandi e non sono soggetti a ribasso d'asta.

1.2 Metodo di valutazione dei costi della sicurezza

La valutazione dei costi inerenti all'attuazione delle disposizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle lavorazioni di cantiere viene di norma classificata secondo le seguenti tre principali tipologie:

- costi interamente ascrivibili alla sicurezza e salute dei lavoratori (mezzi collettivi e personali di protezione, presidi sanitari, attrezzature igienico-sanitarie, segnaletica, formazione ed istruzione per la sicurezza, coperture assicurative e previdenziali, sorveglianza sanitaria);
- costi addebitati solo parzialmente alla sicurezza essendo comunque necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;
- costi correlabili alle dotazioni di sicurezza delle macchine (ad es. segnali luminosi ed acustici) e/o di altre attrezzature (ad es. interruttori automatici) meccaniche ed elettriche sono inscindibili dal costo della macchina nel suo insieme.

In qualsiasi caso molti materiali ed attrezzature classificabili secondo le tipologie di cui sopra possono comunque essere utilizzati più volte in diversi cantieri (ad es. non solo gli spogliatoi e/o i servizi igienici ma anche la segnaletica o gli elementi di recinzione di fronti di scavo quali le barriere new-jersey) e pertanto nella valutazione dei costi devono essere frazionati in funzione dell'effettiva durata del cantiere.

La stima dei *“costi per la sicurezza”* o oneri derivanti viene riferita generalmente ai costi non compresi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni esposti nella stima preliminare e quindi attribuibili a sfasamenti temporali e spaziali oppure a misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti, oltre che a quanto indicato nei tre precedenti punti.

Evidentemente la metodologia esposta per la valutazione degli oneri della sicurezza è soggettiva e discrezionale, anche in presenza delle indicazioni riportate nel testo del D.Lgs. 106/09 (vedi Allegato XV – punto 4).

Riguardo alla non assoggettabilità a ribasso dei costi della sicurezza si evidenzia che questi si distinguono in costi della sicurezza *“contrattuali”*, ai quali l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel PSC per lo specifico cantiere, e costi della sicurezza *“ex lege”* che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del D. Lgs. 81/2008 per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto. Questi costi sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari. I costi della sicurezza *“contrattuali”* sono esclusi dal ribasso.

Per i costi della sicurezza “ex lege”, nel caso in cui non siano disponibili prezziari che evidenziano la quota del costo ascrivibile alla sicurezza, la stazione appaltante valuta la congruità dei costi facendo riferimento al mercato.

Nell’ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel contratto di sub-appalto tra impresa appaltatrice e sub-appaltatore.

Inoltre, sarà indispensabile verificare che l’impresa appaltatrice committente corrisponda i costi all’impresa sub-appaltatrice.

Un elenco delle voci cui fare riferimento per la stima dei costi della sicurezza, nei casi in cui è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del d.lgs. 106/08, comprende:

- gli apprestamenti previsti nel PSC;
- le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per le sole lavorazioni interferenti;
- mezzi e servizi di protezione collettiva;
- procedure previste nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, nonché gli impianti tecnici per la protezione del cantiere (impianti di terra, antincendio, di evacuazione dei fumi, protezione contro le scariche atmosferiche).

Gli “apprestamenti” in forza dell’elencazione contenuta nell’Allegato XV.1 punto 1 del D. Lgs. 106/09 sono integralmente riconducibili al costo della sicurezza e devono essere escluse dal ribasso. Ci si riferisce in particolare ai mezzi e servizi di protezione collettiva, alle recinzioni di cantiere, nonché alle opere provvisorie propriamente dette (ponteggi, trabattelli, etc.) ed i baraccamenti di cantieri (bagni, spogliatoi, refettori, ecc.).

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso d’asta.

Apprestamenti	
<i>Recinzione di cantiere euro</i>	€ 80 000
<i>Box di cantiere euro</i>	€ 120 000
<i>Impianto elettrico euro</i>	€ 30 000
Segnaletica di cantiere euro	€ 15 000
Mezzi e servizi di Protezione collettiva euro	€ 45 000
DPI inteferenti euro	€ 20 000
Misure di coordinamento euro	€ 50 000
Totale euro	€ 360 000